



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Prot. n.

Cagliari

Ai Signori Sindaci  
dei Comuni della Sardegna

**Oggetto: Ordinanza n. 20/2020 del Presidente della Regione Art. 20, attività di pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi in mare – Limitazioni di spazio e di tempo - Precisazioni.**

Con riferimento alla regolamentazione delle attività di pesca sportiva [*rectius*: “*per fini ricreativi, turistici o sportivi*” secondo la definizione di cui al Decreto del Direttore del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, n. 5205 del 4/3/2020] si rammenta che l’Ordinanza n. 20/2020 del Presidente della Regione, consente “*nell’intero territorio regionale l’esercizio individuale, con divieto di assembramento e obbligo di distanziamento personale, della pesca sportiva, subacquea, da terra o a lenza da natante, imbarcazione o nave da diporto*”.

È pur vero che la stessa Ordinanza, all’art. 26, impedisce “*l’accesso al pubblico nelle spiagge*”, ma rispetto a tale generale divieto, prevale la disposizione speciale più sopra riportata, come anche espressamente previsto dallo stesso articolo (“*fatte salve le attività esplicitamente consentite dalla presente ordinanza*”).

Si precisa che l’attività di pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi in mare, in linea di massima, e fatti salvi i divieti e i limiti connessi a ragioni di tutela ambientale (previsti, ad es. in merito alla tecnica o all’orario di pesca, alla quantità o alla tipologia del pescato), è libera e non soggetta a particolari condizioni di spazio e di luogo, né al previo rilascio di autorizzazioni (fatto salvo l’obbligo di comunicazione di cui al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 06/12/2010).

Limitazioni di spazio e di tempo per le attività di pesca sono invece contenute nelle Ordinanze di Sicurezza Balneare emanate dalle Capitanerie di Porto competenti per territorio, e nell’Ordinanza



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

balneare emanata dalla Regione, e sono esplicitamente giustificate dall'esigenza di tutelare l'incolumità fisica dei bagnanti.

Tuttavia, in relazione alla presenza di bagnanti in spiaggia, il richiamato art. 26 stabilisce che *"nelle more dell'adozione di specifiche linee-guida e di protocolli per la fruizione in sicurezza degli arenili resta temporaneamente sospeso (...) l'accesso al pubblico nelle spiagge, in concessione o libere, ivi compresa la battigia"*.

Dalla lettura combinata dei due articoli dell'Ordinanza presidenziale emerge che, in pendenza della situazione di emergenza sanitaria, e in particolare alla luce del vigente divieto al pubblico di accedere alle spiagge ai fini di balneazione, non sussiste alcuna ragione per ritenere efficaci quelle limitazioni all'esercizio della pesca (in rapporto a stagione, luogo e orario) che, in condizioni di normalità, sono motivate dalla sola esigenza di sicurezza nei confronti dei bagnanti.

Conseguentemente, deve ritenersi che il richiamato art. 20 dell'Ordinanza 20/2020 del Presidente della Regione Sarda dispone che, finché perdura la sospensione dell'accesso del pubblico alle spiagge, l'attività di pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi in mare è consentita nell'intero territorio regionale, senza le limitazioni di spazio e di tempo ordinariamente previste ad esclusiva tutela dell'incolumità fisica dei bagnanti.

In merito all'oggetto, pertanto, nella presente straordinaria situazione di divieto di accesso, l'ordinanza del Presidente della Regione, entro i limiti sopra indicati, costituisce una temporanea deroga, sia sotto il profilo cronologico che sotto il profilo di specialità, rispetto alle altre ordinanze regionali e dell'Autorità marittima statale.

**Il Direttore Generale**

*Umberto Oppus*

*Firmato digitalmente da*

**UMBERTO  
OPPUS**